

STATUTO

CONTATTO S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIA PITAGORA 32

Numero REA: TA - 210897

Codice fiscale: 03358390734

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2022 - Statuto completo	2
--	---



ANTONELLA FERRARA
NOTAIO

-----STATUTO DELLA IMPRESA SOCIALE-----

-----"ConTatto S.R.L.IMPRESA SOCIALE"-----

-----Titolo 1-----

----- (Denominazione - Sede - Durata - Oggetto) -----

-----Articolo 1-----

1.1 La Società a responsabilità limitata avente la qualifica di impresa sociale, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, denominata "ConTatto S.R.L. IMPRESA SOCIALE" (in forma abbreviata "ConTatto S.R.L. I.S."), è regolata dal presente Statuto, nonché dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, dal codice civile e, ove compatibili, dalle norme del codice del Terzo Settore, di cui dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.-----

1.2 La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.-----

-----Articolo 2-----

2.1 La società ha sede in Taranto alla Via Pitagora n.32.-----

2.2 Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. -----

-----Articolo 3-----

3.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).-----

-----Articolo 4-----

4.1 La Società esercita in via stabile e principale l'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nel contempo, la società intende operare in modo responsabile, sostenibile, trasparente nei confronti delle persone, comunità, territori, ed ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interesse.-----

4.2 La Società, adeguandosi al disposto del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 in materia di impresa sociale, integra la missione strategica dell'Associazione Contatto APS, con sede in Taranto, via Pitagora n.32, codice fiscale 90252510731, secondo i principi della fraternità, dell'ecologia integrale e dell'impresa civile.-----

4.3 La Società, in particolare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, si propone interventi e prestazioni previste dalle lettere:-----

- a) interventi e servizi sociali;-----
- b) educazione, istruzione e formazione professionale;-----
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; -----
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;-----

Allegato "A"

al n.3.543

di Repertorio e

al n.2.999

di Raccolta

perseguita

e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;-----
f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;-----
g) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;-----
h) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; -----
i) microcredito ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
4.4 Inoltre, in aggiunta agli scopi sopra citati, intende perseguire le seguenti finalità:-----
1. promuovere e diffondere modelli economici basati sui canoni dell'"Economia Civile", dell'"Ecologia Integrale" e della sostenibilità ambientale e sociale;-----
2. promuovere e sostenere iniziative volte a favorire lo sviluppo di competenze sul territorio sulle tematiche della Responsabilità Sociale, della sostenibilità ambientale, dell'Economia Civile, del BES (Benessere Equo e Sostenibile), delle Società Benefit, attraverso la promozione di percorsi di formazione, ricerca e di studio in collaborazione con le Università, Fondazioni, Associazioni, Centri di cultura e formazione locali, nazionali ed internazionali che si occupano di queste tematiche;-----
3. promuovere e sostenere iniziative volte a:-----
a. favorire l'aumento del capitale sociale del territorio;-----
b. aumentare la capacità dei giovani di generare iniziative imprenditoriali;-----
c. favorire la nascita di luoghi di "incubazione fraterna d'impresa" finalizzati al supporto dei giovani del territorio nazionale ed internazionale per la nascita di nuove imprese, socialmente ed ambientalmente sostenibili;-----
d. accompagnare le imprese e organizzazioni, nazionali ed internazionali, verso una transizione a modelli di sviluppo basati sui canoni dell'"Economia Civile", dell'"Ecologia Integrale" e della "sostenibilità ambientale e sociale";-----
e. favorire l'aumento della capacità dei giovani di incontrare la comunità finanziaria o una rete di altri imprenditori;--
f. offrire un luogo di scambio reciproco e di incontro tra giovani studenti, (futuri potenziali professionisti), e realtà aziendali; -----
g. offrire un luogo di scambio ed incontro per imprenditori o manager perché possano innovare o cambiare la propria impresa in un'ottica di responsabilità sociale ed ambientale;-----
h. farsi promotore e collaborare con le realtà del III settore, fondazioni, imprese presenti sul territorio di un cambia-



ANTONELLA FERRARA
NOTAIO

mento culturale incentrato sui principi di un'economia socialmente ed ambientalmente sostenibile, del bene comune e della sussidiarietà circolare.-----

i. favorire la costruzione percorsi di pianificazione strategica e di governance delle Città e degli Enti Pubblici nell'ottica dell'Ecologia Integrata e della sostenibilità.-----

4.5 Le attività che la Società intende porre in essere per il raggiungimento delle finalità sopra esposte, saranno realizzate direttamente dai soci, ispirandosi ai valori ed al carisma Franciscano, in sintonia con le finalità del "Centro Giustizia Pace e Integrità del Creato" dei Frati Minori, dell'Associazione Contatto APS o di altre associazioni o enti che ne condividano le finalità.-----

4.6 Per l'attuazione del proprio oggetto sociale la Società esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare le finalità di interesse generale come sopra richiamate.-----

4.7 La Società si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopraelencate con eccezione di quelle accessorie ad esse connesse, che potrà svolgere in collaborazione con altre istituzioni, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 4 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.-----

4.8 Per attività principale ai sensi dell'art. 2 comma 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi della Società.-----

4.9 È espressamente escluso che la Società possa limitare, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci.-----

4.10 La Società si ripropone di beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici per le imprese sociali e per le imprese che operano nel settore in oggetto.-----

-----Titolo II-----

Capitale sociale - Finanziamenti - Diritti dei soci - Quote -
--Lavoro nell'impresa sociale e Coinvolgimento dei lavoratori-

Articolo 5-----

5.1 Il capitale sociale è di Euro 1.000,00 (mille) fissato come per legge, nei limiti di cui all'art.2463 del Codice civile.-----

5.2 Il capitale sociale può essere incrementato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.-----

Articolo 6-----

6.1 La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta peraltro inteso che la concessione di tali modalità di finanziamento da parte dei soci è libera. I finanziamenti si considerano

sempre improduttivi di interessi, a meno che il titolo non ne preveda espressamente l'obbligo di corresponsione ed il relativo tasso, nell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.-----

6.2 Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della Società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente all'avvio della procedura concorsuale a carico della Società, deve essere restituito.-----

Articolo 7-----

7.1 I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione posseduta.-----

7.2 È fatto divieto di qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che possano discendere dalla forma giuridica di società a responsabilità limitata della Società, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.-----

Articolo 8-----

8.1 Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili salvo quanto previsto al successivo art. 10. La circolazione delle quote è regolata dal presente Statuto, dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, dal codice civile e, ove compatibili, dalle norme del codice del Terzo Settore di cui dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.-----

Articolo 9-----

9.1 Ai lavoratori subordinati non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81. In ogni caso la differenza tra le retribuzioni dei lavoratori subordinati non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla retribuzione annua lorda.-----

9.2 È ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del numero dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nella Società. Le prestazioni di attività di volontariato devono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di lavoratori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizi fatta eccezione per gli oneri di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, obbligatorie ai sensi dell'art. 13, 2° comma d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Il consiglio di amministrazione può decidere i casi, le modalità ed i limiti del riconoscimento ai volontari di meri rimborsi di spesa a piè di lista. I volontari della Società sono iscritti nominativamente in un apposito Registro agli atti della Società medesima.-----

9.3 I lavoratori, a qualunque titolo prestino la loro opera



ANTONELLA FERRARA
NOTAIO

in favore della Società, i volontari i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, sono coinvolti nell'attività medesima ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Il consiglio di amministrazione, anche attraverso regolamento aziendale da esso approvato, decide circa l'adozione e l'attuazione di meccanismi di coinvolgimento e partecipazione mediante i quali i suindicati soggetti, anche attraverso loro rappresentanze, siano informati delle questioni di loro interesse, sulle medesime questioni siano consultati e posti in grado di esercitare la loro influenza sulle relative decisioni da parte della Società. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.-----

9.4 I lavoratori sia subordinati che autonomi, i volontari, i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, partecipano, con funzione consultiva e senza diritto di voto, all'assemblea che sia stata indetta per la trattazione delle questioni di loro specifico interesse, ossia quelle riguardanti le condizioni di lavoro e la qualità dei beni o servizi erogati. Hanno diritto di partecipare all'assemblea, per ciascuna categoria quando debba essere trattata questione di suo interesse, un rappresentante dei lavoratori, un rappresentante dei volontari, un rappresentante dei destinatari dell'attività dell'impresa sociale.-----

-----Titolo III-----

-----Ammissione ed esclusione del socio-----

Articolo 10-----

10.1 L'organo amministrativo rilascia il gradimento all'ammissione di un nuovo socio e decide sull'esclusione del socio.

10.2 I dinieghi di ammissione quale socio o le esclusioni del socio non potranno in alcun modo essere adottati per motivazioni, anche indirettamente, discriminatorie, e dovranno essere formulati mediante contestazione scritta non motivata.-----

10.3 In ogni caso, in ultima istanza, in caso di diniego di ammissione o di esclusione la decisione finale spetta all'assemblea dei soci, che dovrà riunirsi, senza indugio, non oltre trenta giorni, dalla richiesta presentata dall'istante, ai sensi e nel rispetto dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.-----

10.4 Il trasferimento delle quote di partecipazione societaria è subordinato al gradimento dell'Organo Amministrativo (clausola di gradimento) nelle seguenti more:-----

a. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione, il trasferimento per atto tra vivi, anche a titolo gratuito, delle partecipazioni sociali ovvero la costituzione di diritti reali di qualsiasi natura sulle stesse sono subordinati al gradimento dell'organo amministrativo, che dovrà preliminarmente verificare la volontà e l'impegno dell'avente causa a portare avanti le finalità di beneficio comune dedotte nell'oggetto sociale.-----

b. il socio che intenda trasferire la propria partecipazione sociale ovvero costituire sulla stessa diritti reali di qualsiasi natura dovrà comunicare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con pec inviata alla società la proposta di alienazione o di costituzione dei diritti medesimi, contenente l'indicazione del cessionario di tutte le altre condizioni contrattuali.-----

c. L'Organo Amministrativo della società, deputato ad esprimere il gradimento, dovrà pronunciarsi entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento, a mezzo raccomandata o via pec, della comunicazione del socio.-----

d. L'Organo Amministrativo della società dovrà, senza indugio, comunicare al socio, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o via pec, la decisione del soggetto deputato ad esprimere il gradimento.-----

e. Qualora entro il suddetto termine al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso.-----

f. Se il gradimento viene negato, il socio richiedente potrà esercitare il diritto di recesso nelle modalità di cui all'articolo n. 10.3.-----

-----Titolo IV-----

-----Decisioni dei soci - Assemblea-----

-----Articolo 11-----

11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.-----

11.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:---

a) l'approvazione del bilancio e delle relative relazioni;---

b) la nomina degli amministratori;-----

c) la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del revisore legale dei conti (ove ne ricorrano le prescrizioni della legge) e del responsabile dell'impatto;-----

d) le modificazioni dello Statuto;-----

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;-----

f) la decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----

g) la messa in liquidazione, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri e dei criteri di svolgimento della liquidazione;-----

h) l'aumento gratuito del capitale sociale, la distribuzione di dividendi ai soci e le erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e di cui all'art. 24, punto 24.2, del presente Statuto;-----

i) la destinazione di una parte degli utili ai fondi di cui all'art. 16 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.-----



ANTONELLA FERRARA
NOTAIO

11.3 Le decisioni dei soci sono sempre assunte mediante deliberazione assembleare.-----

Articolo 12-----

12.1 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qual volta quest'ultimo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio (entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale).-----

12.2 L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito mediante raccomandata, anche a mano, telefax o mediante posta elettronica almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio stabilito per legge. Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Quest'ultima non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.---

12.3 In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti i componenti in carica dell'organo amministrativo e il collegio sindacale.-----

12.4 L'assemblea si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa disposizione dell'organo amministrativo e purché in Italia. È comunque ammessa anche la modalità telematica di riunione assembleare, nel rispetto delle disposizioni enunciate nell'art. 14.-----

Articolo 13-----

13.1 L'assemblea è presieduta dal presidente, o in caso di sua assenza e/o impedimento dal vice presidente, se nominato, ovvero, in caso di assenza e/o impedimento anche di quest'ultimo dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea elegge un segretario, anche non socio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.-----

13.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.-----

Articolo 14-----

14.1 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:-----

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di effettuare le attività di cui all'articolo 13.2;-----
- b) sia consentito al presidente dell'assemblea e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo

reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;-----

d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati - a cura della Società - nei quali gli intervenienti possono affluire.-----

14.2 In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.-----

Articolo 15-----

15.1 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto, nonché, per la trattazione delle materie di loro specifico interesse, i soggetti con funzione consultiva e senza diritto di voto di cui al precedente art. 9.4.

15.2 I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da allegare al verbale di assemblea-----

Articolo 16-----

16.1 A ciascun socio il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione. Il socio non in regola con l'esecuzione dei conferimenti non può votare.---

16.2 In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.-----

16.3 In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.-----

16.4 Le deliberazioni dell'assemblea sono prese validamente per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dal presidente dell'assemblea. È escluso il voto segreto.

16.5 Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.-----

-----Titolo V-----

-----Amministrazione - Rappresentanza-----

Articolo 17-----

17.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da almeno tre membri o da un amministratore unico nominati dall'assemblea.-----

17.2 Gli amministratori possono essere anche non soci. Essi restano in carica per il periodo stabilito al momento della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca e sono rieleggibili.--

17.3 Gli amministratori devono rivestire i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: non devono aver riportato condanne penali per delitti, non devono avere carichi penali pendenti per delitti che prevedono la pena della reclusione minima superiore a tre anni precedenti e non devono avere una condotta morale manifestamente contraria allo spirito dell'impresa sociale.-----

Articolo 18-----

18.1 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, gli altri suppliscono fino alla successiva assemblea, che designerà il nuovo componente.-----

18.2 Qualora per qualsiasi motivo venga meno più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea il consiglio di amministrazione si ritiene per intero dimissionario. In tal caso, gli amministratori non venuti meno devono convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.-----

18.3 Qualora per qualsiasi motivo, venga meno l'intero consiglio di amministrazione, il collegio sindacale deve convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione; in assenza del collegio sindacale alla convocazione provvede ciascun socio.-----

18.4 Il consiglio di amministrazione, qualora non si sia provveduto con delibera dell'assemblea, nomina tra i suoi membri il proprio presidente ed eventualmente un vice presidente nonché un segretario, anche estraneo al consiglio stesso.-----

18.5 Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente quando questi lo ritenga opportuno, e comunque almeno una volta l'anno, o quando ne facciano richiesta due amministratori, purché la richiesta indichi gli argomenti posti all'ordine del giorno.-----

18.6 Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione, purché in Italia. L'avviso di convocazione è inviato, con prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o mediante posta elettronica; nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza, escludendosi in tal caso la convocazione per lettera raccomandata. Il consiglio di amministrazione può definire ulteriori termini e modalità di convocazione delle proprie adunanze.-----

18.7 L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai sindaci effettivi.-----

18.8 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente; in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente, se nominato, ovvero in caso di assenza e/o impedimento anche di quest'ultimo dall'amministratore presente più anziano di età.-----

18.9 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito



19.4 La rappresentanza spetta altresì all'amministratore cui siano stati delegati dal consiglio di amministrazione alcuni

dei suoi poteri, nei limiti dei poteri attribuiti.-----
19.5 Spetta all'organo amministrativo provvedere alle assun-
zioni dei dipendenti, e alla nomina di direttori, anche gene-
rali, ed institori.-----

19.6 Agli amministratori spetta un compenso, il cui importo è
stabilito dall'Assemblea. -----

Titolo VI-----

Collegio Sindacale, Revisore legale dei conti e Responsabile
dell'Impatto-----

Articolo 20-----

20.1 L'Organismo di controllo può essere formato da un sinda-
co unico o da un collegio sindacale, nominati nel rispetto e
aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399
del c. c.-----

L'assemblea che procede alla nomina del sindaco unico o del
collegio sindacale ne fissa il compenso e procede alla nomina
del presidente del collegio sindacale.-----

20.2 Il sindaco unico o il collegio sindacale svolge i compi-
ti di cui all'art. 2403, primo comma, c.c., e quelli di cui
all'art. 10 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in particolare
quelli di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali
da parte della Società, avuto particolare riguardo alle dispo-
sizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11, 13 e 14 del d.lgs.
3 luglio 2017 n. 112 nonché gli altri compiti attribuiti per
legge al collegio sindacale delle società per azioni. Del mo-
nitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione
del bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2 del d.lgs. 3
luglio 2017 n. 112.-----

20.3 Il sindaco unico o il collegio sindacale attestano che
il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle li-
nee guida di cui all'art. 9, comma 2 del d.lgs. 3 luglio 2017
n. 112.-----

20.4 Il sindaco unico o il collegio sindacale possono in qual-
siasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo;
a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie, an-
che con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'anda-
mento delle operazioni o su determinati affari. -----

20.5 Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono esse-
re scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito regi-
stro; i sindaci durano in carica tre esercizi con scadenza al-
la data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relati-
vo all'ultimo esercizio della loro carica e sono
rieleggibili. La cessazione per scadenza del termine ha effet-
to dal momento in cui l'organo di controllo è stato ricosti-
tuito; i sindaci uscenti sono rieleggibili.-----

Articolo 21-----

21.1 L'attività di revisione legale dei conti, se ne ricorro-
no le condizioni, è esercitata da un revisore legale dei con-
ti ai sensi della normativa applicabile. Il medesimo è nomina-
to dall'assemblea che ne fissa il compenso, su proposta del

Federico Preser
Domenico M. B.
Silvia Andre

Andrea F.
Antonio N.
Enrico S.

[Signature]



sindaco unico o il collegio sindacale, e la durata.-----

21.2 Il revisore legale dei conti svolge le attività pre-
scritte dalla legge.-----

-----Titolo VII-----

-----Esercizi sociali - Utili-----

Articolo 22-----

22.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni an-
no.-----

22.2 La Società deve, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 3 lu-
glio 2017 n. 112, tenere il libro giornale e del libro degli
inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli artico-
li 2216 e 2217 del codice civile, nonché redigere e deposita-
re presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio
sito internet il bilancio sociale, redatto secondo le linee
guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo set-
tore che tenga conto, tra gli altri elementi, della natura
dell'attività esercitata e delle dimensioni della Società an-
che ai fini dell'impatto sociale delle attività svolte.-----

22.3 Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di ammi-
nistrazione procede alla formazione ed al deposito presso il
registro delle imprese del bilancio di esercizio, previa ap-
provazione dell'assemblea dei soci ed in conformità alle di-
sposizioni di legge.-----

22.4 Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale sono sot-
toposti all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il
termine di cui al precedente art. 12.-----

Articolo 23-----

23.1 La Società destina gli utili e gli avanzi di gestione al-
lo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del
patrimonio.-----

23.2 La Società può destinare una quota inferiore al cinquan-
ta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali,
dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti,
(i) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e
versato dai soci nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3,
del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. (ii) alla distribuzione, an-
che mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emis-
sione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misu-
ra comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni po-
stali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al
capitale effettivamente versato. (iii) ad erogazioni gratuite
in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese so-
ciali, che non siano fondatori, soci della Società o società
da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifi-
ci progetti di utilità sociale.-----

23.3 La Società può destinare una quota non superiore al tre
per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdi-
te maturate negli esercizi precedenti, ai fondi istituiti da-
gli enti e dalle associazioni di cui all'art. 15, comma 3 del

d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificatamente ed esclusivamente per le finalità di cui all'art. 16 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.-----

23.4 Ferme restando le ipotesi previste dai precedenti punti del presente articolo, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.-----

Al riguardo si considera distribuzione indiretta di utili:----

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;-----

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;-----

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112;-----

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;-----

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Società, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del d. l.gs. 3 luglio 2017 n. 112;-----

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.-----

Francesco Puccini
Domenico Nicolini
Vincenzo Lenti
Silvano Ruscini
Domenico Nicolini
Enrico Spallino

[Handwritten signature]



23.5 È ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al precedente punto 23.2. del presente articolo.-----

-----Titolo VIII-----

Scioglimento e Liquidazione - Trasformazione - Fusione - Scissione - Cessione di azienda-----

-----Articolo 24-----

24.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri ed i compensi degli stessi. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Società che risulterà dalla liquidazione, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 24.2, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 comma 5 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.-----

24.2 In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda - da realizzarsi in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere - gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al D.M. 27 aprile 2018 n. 50, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, inoltre, previa relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la Società, attestante il valore effettivo del patrimonio della Società, deve essere effettuata in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario. L'efficacia di tali atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.-----

-----Titolo IX-----

-----Norme Finali - Rinvio-----

-----Articolo 25-----

25.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e quelle presenti nel codice civile riguardanti le società a responsabilità limitata.-----

[Handwritten signature]

Francesco Ricci
Domenico Nicolò Gatti
Vincenzo
Simone Guterro
Andrea Lupo
Lionello Neri
Enrico Sibillio

 

Atto registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di
Taranto il 22 dicembre 2022 al n. 22257

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su
supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs.

82/2005 che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del Decreto 22
febbraio 2007 mediante M.U.I.